

STATUTO

ALL IN ONE SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CELANO AQ VIA AQUILA 122

Numero REA: AQ - 136903

Codice fiscale: 02003660665

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

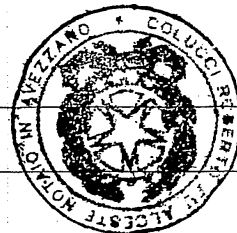
Parte 1 - Protocollo del 14-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

Rep. N. 39759AL B

"STATUTO"

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI



ART.1) E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la denominazione "ALL IN ONE Società Cooperativa".

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

ART.2) La società ha sede nel Comune di Celano (AQ).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART.3) La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

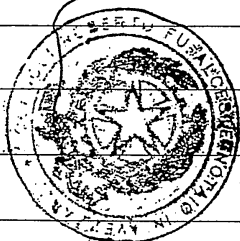
L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria e nell'apposito albo delle so-

cietà cooperative a mutualità prevalente.

ART.4) La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi.

La Cooperativa inoltre è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La Cooperativa può svolgere la sua attività anche con i terzi fermi restando i principi della mutualità prevalente di cui al codice civile ed alle leggi speciali.

Si applicano alla cooperativa, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, le norme relative al settore in cui la Cooperativa opera ed in particolare le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni relative alla posizione dei soci lavoratori. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazione ed integrazioni il socio lavoratore stabilisce successivamente alla instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legi-





slazione vigente con cui contribuisca comunque al raggiungi-
mento dello scopo sociale.

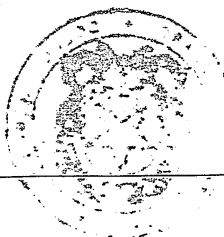
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualisti-
ci l'organo amministrativo deve rispettare il principio di pa-
rità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della
quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la modali-
tà di trattamento deve essere rispettata anche nella riparti-
zione dei ristorni. Appositi regolamenti determineranno i cri-
teri e le regole inerenti allo svolgimento della attività mu-
tualistica tra cooperativa e soci e sulla ripartizione dei ri-
storni.

Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, de-
vono essere approvati dalla assemblea con le maggioranze pre-
viste per le assemblee straordinarie.

Art.5) Considerato lo scopo mutualistico come appena definito
all'articolo che precede, la Cooperativa ha come oggetto le
seguenti attività:

la società può gestire servizi di/

- attività edilizia generale, mantenimento e riparazione opere
pubbliche;
- pulizia di immobili pubblici e privati;
- raccolta e trasporto rifiuti speciali;
- traslochi e sgomberi,
- manutenzione verde pubblico e privato, strade, parchi e
giardini;



- servizi cimiteriali, lampade votive e pubblica illuminazio-
ne;

- gestione aree boschive comunali;

La cooperativa potrà compiere, non come attività prevalente ma
per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e
qualsiasi operazione industriale, finanziaria, mobiliare ed
immobiliare ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza ga-
ranzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipo-
teche a favore di enti e società a cui la cooperativa aderisce
nonchè a favore di altre cooperative, e potrà assumere parte-
cipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto ana-
logo ed affine o connesso al proprio.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività vietate da di-
sposizioni legislative.

Art.6) La Cooperativa potrà aderire su delibera dell'organo
amministrativo alle associazioni di rappresentanze del movi-
mento cooperativo, a consorzi e simili.

TITOLO II

SOCI

Art.7) - SOCI COOPERATORI - Il numero dei soci è illimitato,
ma non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Sono denominati soci cooperatori i titolari di quote di capi-
tale sociale che sono in grado di offrire la propria attività
lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono
delle prestazioni istituzionali di questa, partecipano alla



gestione mutualistica e intendono perseguire gli scopi di cui
agli Artt. 4 e 5 del presente Statuto.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-
ti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavo-
ro, attitudine e specializzazione possono partecipare diretta-
mente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività
lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- soci volontari.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi
tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario
al buon funzionamento della società.

Sono denominati soci volontari le persone che prestano la loro
attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in
un'apposita sezione del libro dei soci e il loro numero non
può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le
norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,
ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro
gli infortuni e le malattie professionali nonché per la re-
sponsabilità civile verso i terzi.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla
base dei parametri stabiliti dall'Organo Amministrativo per
la totalità dei soci. Possono essere ammesse come soci persone

giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali nel rispetto comunque dell'art. 2522 codice civile.

Art.8) - DOMANDA DI AMMISSIONE - Chi desidera diventare socio cooperatore o volontario deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo specificando:

1) cognome e nome, residenza luogo e data di nascita, cittadinanza e codice fiscale;

2) l'indicazione circa l'esperienza professionale o lavorativa limitatamente agli aspiranti soci cooperatori;

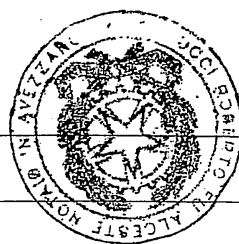
3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

4) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

5) ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.

L'Organo Amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'Art. 7 e la inesistenza di cause di incompatibilità delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso/ammessa sia stato effettuato il versamento di cui all'Art. 9. Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.



Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.9) - LA QUOTA SOCIALE - Il Capitale Sociale è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

La quota è di euro 100,00 (cento).

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

I soci cooperatori sono obbligati:

1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;

2) all'osservanza dello Statuto dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

E' ammesso il conferimento dei beni diversi dal denaro.

Per il conferimento di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni di legge.

In caso di conferimento avente ad oggetto la prestazione d'o-

pera o di servizi a favore della società, il conferimento avviene mediante prestazione di una polizza di assicurazione e di una fidejussione bancaria con cui vengano garantiti, l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio. La polizza o la fidejussione possono essere sostituiti in ogni momento dal socio con il versamento a titolo di prelazione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Art.10) - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - La qualità di socio cooperatore o volontario si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.11) - RECESSO - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore o volontario:

- 1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso. Si applica l'art. 2532 C.C..

Art.12) - ESCLUSIONE - L'esclusione del socio sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio cooperatore o volontario:

- 1) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ri-



cadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 3;

2) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

3) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

4) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa;

5) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Si applica l'art. 2533 Codice Civile.

Art.13) - RIMBORSO DELLE QUOTE - I soci cooperatori e volontari receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo articolo 17 dal presente Statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore o volontario, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Gli eredi del socio cooperatore o volontario deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della

quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, alla riserva legale.

Art.14) - POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

La cooperativa, ricorrendo le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il competente ufficio della Regione Abruzzo.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa i quali possono sottoscrivere anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori e volontari.

Art.15) All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazioni cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite



non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1) Al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;

2) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

I finanziamenti, con diritto di restituzione della somma versata, potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente nei limiti e con i criteri stabiliti dalla legge.

Tali finanziamenti saranno infruttiferi, salvo patto contrario, ed in ogni caso facoltativi.

In caso di trasferimento di quota, mortis causa, gli eredi del socio hanno diritto alla liquidazione della quota, con i criteri, i tempi e le modalità previsti dalla legge.

TITOLO III

Art.16) - PATRIMONIO SOCIALE - Il patrimonio della cooperativa

è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci cooperatori e volontari, che

è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna da valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero);

b) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa;

c) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art.17) - ESERCIZIO SOCIALE - L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compiersi entrambi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.



Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserva indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-

stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica; non potranno comunque essere distribuite, sotto forma di ristorno, riserve o eccedenze economiche di esercizi precedenti.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote di ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissioni di azioni di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art.18) Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci, _____

b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico, 2/

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato. _____

LE ASSEMBLEE

Art.19) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R spedita da almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza ai soci nel domicilio risultante dal libro soci e con avviso da affiggersi nel locale della sede almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed eventuali sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta o indiretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assem-

blee.

Art. 20) L'Assemblea ordinaria:

1. Approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo amministrativo, e, destina gli utili e se dovesse ritenerlo

utile, approva anche il bilancio preventivo;

2. Determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine;

3. Determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività;

4. Nomina i componenti il collegio dei Sindaci, ove esistente, elegge fra questi il Presidente e fissa gli eventuali compensi;

5. Approva i regolamenti previsti dal presente statuto,

6. Delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

7. Adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo scopo e all'ammodernamento aziendale approvandone

annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli statuti di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa,

8. Delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico, o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

9. Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o



sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art.21) L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art.22) L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la votazione si procederà normalmente col sistema dell'al-

zata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando

trattasi di persone si procederà col voto palese, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Art.23) L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione quando intervengono o siano rappresentate più di un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberare il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Cooperativa, lo scioglimento anticipato e il trasferimento della sede sociale, sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di più della metà di tutti i soci.

Art.24) Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori, o nella sezione dei soci volontari da almeno novanta giorni.

Ciascun socio avrà diritto ad un numero di voti differenziato, ma non oltre cinque, a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento che sarà approvato dall'assemblea ordinaria.

Il socio persona giuridica delegherà propri rappresentanti



che dovranno produrre delibera scritta dall'organo che li ha

nominati.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-

sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-

tare soltanto da un altro socio e che non sia Amministratore

o Sindaco.

Ciascun socio può rappresentare non piu' di tre altri soci. —

Art.25) L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione ³ o dall'Amministratore unico o da

altro socio designato dagli intervenuti. L'Assemblea nomina il

Segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ⁴ O AMMINISTRATORE UNICO ⁴ /

Art.26) Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero 3

(tre) a numero 5 (cinque) consiglieri eletti dall'assemblea. —

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 3 (tre) anni,

ed i suoi componenti sono rieleggibili. Spetta all'Assemblea

determinare i gettoni di presenza eventualmente dovuti per la

loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio determinare il compenso dovuto a coloro

che tra i suoi membri siano chiamati a svolgere incarichi spe-

cifici ovvero a carattere continuativo, in favore della Coope-

rativa.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Pre-

sidente e può delegare, determinandole nella deliberazione,

parte delle propri attribuzioni ad uno degli amministratori,

oppure ad un comitato esecutivo, nei limiti di legge.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, col mezzo ritenuto più opportuno, purchè per iscritto, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

A parità di voti nelle votazioni palesi il voto del Presidente prevale, nelle segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria e l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi



vi, nonchè la propria relazione al Bilancio consuntivo che de-

ve indicare, fra l'altro, specificatamente i criteri seguiti

nelle gestione sociale per il conseguimento degli scopi statu-

tari, in conformità con il carattere cooperativo della socie-

ta';

d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto; —

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ineren-

te alla attività sociale;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed

ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per fa-

cilitare l'ottenimento del credito dagli enti cui la coopera-

tiva aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; —

g) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al

Presidente del Consiglio di Amministrazione; —

h) assumere, nominare e licenziare il personale della coopera-

tiva in tutte le categorie fissandone le mansioni e le retri-

buzioni, conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie

che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministra-

zione, definendone i limiti e i controlli; —

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la decadenza e

la esclusione dei soci; —

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e

straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di

quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statu-

to, siano riservati all'Assemblea generale.

Art.27) Qualora venga a mancare un Consigliere d'amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori alla quale apparteneva il Consigliere da sostituire. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

Art.28) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice presidente od a un membro del consiglio, nonchè con speciale procura ad impiegati della società. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.



Art.29) Nel caso in cui venga nominato un amministratore unico tutti i poteri prima indicati per il Consiglio di Amministrazione trovano applicazione per l'Amministratore Unico che ha anche la piena e completa rappresentanza della società

5

di fronte ai terzi ed in giudizio.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29) Il Collegio Sindacale ove richiesto dalla legge o vo-

luto dai soci, si compone di tre Sindaci effettivi e due sup-

plenti, soci o non soci, eletti con decisione dei soci, nomi-

nati e funzionanti secondo le norme della società per azioni.

Esso esercita anche il controllo contabile.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-

tivo al terzo esercizio della carica.

Sono rieleggibili.

La retribuzione dei Sindaci è determinata con decisione dei

Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del

loro ufficio.

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPA-

ZIONE A COOPERATIVA

Art. 31) L'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di

partecipazione cooperativa, per la quale valgono, ove compati-

bili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci,

viene convocata dall'Organo Amministrativo della cooperativa

o dal rappresentante comune quando lo ritenga necessario o

quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori.

L'Assemblea, in particolare:

- delibera in materia di rappresentanza comune, di pregiudizio

dei diritti ed, in genere, circa gli interessi della catego-

ria;

- delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo
per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi sul
rendiconto;

- esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attua-
zione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamen-
to.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chie-
derne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci
con facoltà impugnativa; deve provvedere all'esecuzione delle
deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi
comuni dei possessori delle azioni di partecipazione coopera-
tiva nei rapporti con la società.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.37) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della coope-
rativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibil-
mente fra i soci e stabilendone i poteri.

Art.39) In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale
residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine: _____

a) rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di
azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore no-
minale, eventualmente rivalutato;

b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato, ed ai dividendi eventualmen-



te maturati;

c) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992
n. 59.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.35) Per meglio disciplinare il funzionamento interno,
l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti
sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci in
Assemblea.

Art.36) Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono
le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sul-
la cooperazione.

Art.37) Per la cooperativa valgono le seguenti disposizioni
già in parte indicate nel contesto del presente statuto e che
qui si riportano:

a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-
sato;

b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) è obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della so-

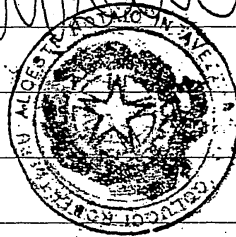
cietà, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capi-
tale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-

ne. *1) Per le società di tipo "a" e "b" il capitale sociale è pari al 10% del patrimonio netto. 2) Per le società di tipo "c" il capitale sociale è pari al 5% del patrimonio netto. 3) Per le società di tipo "d" il capitale sociale è pari al 10% del patrimonio netto. 4) Per le società di tipo "e" il capitale sociale è pari al 5% del patrimonio netto. 5) Per le società di tipo "f" il capitale sociale è pari al 10% del patrimonio netto.*

Per essere firmata -

[Firma]

[Firma]



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005
che si trasmette per gli usi consentiti.